

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 355/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione ⁽²⁾ contiene l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo competenti ad effettuare i controlli e a rilasciare i certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. Alla luce di nuove informazioni che la Commissione ha ricevuto dagli organismi e dalle autorità di controllo elencati in tale allegato, occorre apportare alcune modifiche all'elenco.
- (2) La Commissione ha esaminato le domande di inclusione nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 ricevute entro il 31 ottobre 2012 ed entro il 31 ottobre 2013. È necessario inserire in tale elenco gli organismi e le autorità di controllo per le quali il successivo esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di accertare il rispetto delle disposizioni pertinenti.
- (3) L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008 prevede che l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti contenga tutte le informazioni necessarie per ogni organismo di controllo e autorità di controllo per verificare se i prodotti immessi sul mercato dell'Unione sono stati controllati da un organismo di controllo o un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1235/2008, l'«Institut für Marktökologie (IMO)» ha notificato alla Commissione la modifica della sua ragione sociale in «IMO Swiss AG», a partire dal 1° gennaio 2013. È necessario includere tale modifica nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (4) Come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2013 della Commissione ⁽³⁾, il 30 aprile 2013 era la data limite per l'invio delle relazioni annuali inerenti al 2012 da parte degli organismi e delle autorità di controllo. Il «Center of Organic Agriculture in Egypt» non ha trasmesso la sua relazione annuale entro tale data. La Commissione, pur avendo concesso una proroga per l'invio della relazione annuale al suddetto «Center of Organic Agriculture in Egypt», non ha comunque ricevuto la relazione entro il 4 novembre 2013. In considerazione di ciò, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008 occorre ritirare il «Center of Organic Agriculture in Egypt» dall'elenco di cui all'allegato IV.
- (5) Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

⁽¹⁾ GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GUL 334 del 12.12.2008, pag. 25).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2013 della Commissione, del 20 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda la data di invio della relazione annuale (GUL 169 del 21.6.2013, pag. 51).

